

Federazione CNOS-FAP

Sede Nazionale, Via Appia Antica 78, Roma

www.cnos-fap.it

D. Lgs. 13.04.2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato,
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Entrata in vigore del provvedimento: 31.05.2017

GUIDA ALLA LETTURA DEL Decreto Legislativo 62/17

Articolo	Titolo	Breve descrizione
----------	--------	-------------------

Capo I – Principi generali

1	Principi, oggetto e finalità	La valutazione <ul style="list-style-type: none">- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni delle conoscenze, abilità e competenze- si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza per il comportamento- si integra con le rilevazioni nazionali ed internazionali- è analoga per i minori con cittadinanza non italiana
---	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capo II – Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di Istruzione

2	Valutazione nel 1° ciclo	La valutazione (periodica, finale e attraverso l'esame di Stato) <ul style="list-style-type: none">- è espressa in decimi- è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto
3	Ammissione classe successiva alla scuola primaria	L'ammissione <ul style="list-style-type: none">- si autorizza anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti- non si autorizza – all'unanimità – solo in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni
4	Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria	L'INVALSI <ul style="list-style-type: none">- effettua rilevazioni di italiano e matematica nelle classi seconda e quinta della scuola primaria- effettua rilevazioni di inglese solo nella quinta classe (cfr. Quadro comune di riferimento europeo per le lingue)- concorre, con le rilevazioni, al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e fornisce strumenti utili per il miglioramento della didattica
5	Validità dell'a.s. nella scuola secondaria di 1° grado	È ammesso alla valutazione finale <ul style="list-style-type: none">- chi frequenta almeno i tre quarti del monte ore annuale (con comunicazione alla famiglia)- chi frequenta anche in percentuali inferiori, purché in presenza di motivazioni e documentazioni assunte dall'Istituzione scolastica

6	Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di 1° grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo	Il Consiglio di classe <ul style="list-style-type: none"> - ammette gli alunni alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo - può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline - esprime in decimi l'ammissione all'esame conclusivo del 1° ciclo
7	Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di 1° grado	Le rivelazioni nazionali - <i>computer based</i> - effettuate dall'INVALSI <ul style="list-style-type: none"> - sono applicate all'italiano, alla matematica e all'inglese - si effettuano nella classe terza entro il mese di aprile - costituiscono requisito di ammissione all'esame conclusivo del 1° ciclo
8	Svolgimento ed esiti dell'esame di Stato	Con Decreto del MIUR sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove L'esame di Stato <ul style="list-style-type: none"> - è coordinato da una Commissione d'esame presieduta dal Dirigente Scolastico - è costituito da tre prove scritte (competenze linguistica italiana, logico-matematica, lingua straniera) ed un colloquio Gli esiti finali <ul style="list-style-type: none"> - sono espressi con voti in decimi - sono pubblicati, mediante affissione, all'albo della scuola
9	Certificazione delle competenze nel 1° ciclo	Un Decreto del MIUR <ul style="list-style-type: none"> - definisce i modelli nazionali per la certificazione delle competenze La certificazione delle competenze <ul style="list-style-type: none"> - viene rilasciata al termine della scuola primaria e del 1° ciclo - contiene la descrizione dello sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza
10	Esami di idoneità nel 1° ciclo e ammissione all'esame di stato conclusivo di candidati privatisti	L'articolo <ul style="list-style-type: none"> - precisa che il 31 dicembre costituisce il termine per calcolare l'età utile per l'accesso degli alunni privatisti agli esami - precisa che gli alunni privatisti devono partecipare alle prove INVALSI
11	Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento	L'articolo <ul style="list-style-type: none"> - contiene i principi fondamentali per la valutazione degli alunni con disabilità - indica le modalità di partecipazione agli esami e gli strumenti cui far riferimento da collegare al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e al Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Capo III – Esame di Stato nel 2° ciclo di Istruzione

12	Oggetto e finalità	Una Ordinanza del MIUR, a ritmo annuale, <ul style="list-style-type: none"> - dispone le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento dell'esame di Stato e degli esami preliminari L'esame di Stato <ul style="list-style-type: none"> - verifica i livelli di apprendimento in relazione alle conoscenze, abilità e competenze di ogni indirizzo - tiene conto della partecipazione all'Alternanza Scuola Lavoro (ASL), delle competenze digitali acquisite e delle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione
-----------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	Ammissione dei candidati interni	L'articolo <ul style="list-style-type: none"> - elenca i requisiti di ammissione: ore minime di frequenza, partecipazione prove INVALSI, svolgimento attività ASL, valutazione non inferiore a 6/10 - elenca le regole per gli ottodecimisti
14	Ammissione dei candidati esterni	L'articolo <ul style="list-style-type: none"> - elenca i requisiti di ammissione: età, diploma sec. 1° grado, titoli, tempi e durata, data di cessazione della frequenza - offre disposizioni per l'eventuale esame preliminare - indica le modalità di presentazione della domanda
15	Attribuzione del credito scolastico	L'articolo <ul style="list-style-type: none"> - indica le caratteristiche del credito maturato nell'ultimo triennio (vale max 40 punti) - illustra la corrispondenza tra voti e credito (cfr. Allegato A) - indica la competenza del Consiglio di classe con la presenza di tutti gli insegnanti
16	Commissione e sede di esame	L'articolo <ul style="list-style-type: none"> - detta norme sulla Commissione che viene costituita per ogni due classi con un presidente esterno - detta norme sulla composizione della Commissione che è composta da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni
17	Prove di esame	Un Decreto del MIUR <ul style="list-style-type: none"> - definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove - individua annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova <p>L'articolo descrive le caratteristiche che devono avere le prove</p> <ul style="list-style-type: none"> - la 1° prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana - la 2° prova, in forma scritta, accerta le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo - il colloquio accerta il conseguimento del profilo e le competenze maturate nell'ambito delle attività di "Cittadinanza e Costituzione" e richiede una relazione sull'ASL svolta dall'allievo
18	Esiti dell'esame	L'articolo <ul style="list-style-type: none"> - definisce l'assegnazione del punteggio in centesimi (prove/40 + colloquio/20 + credito 40) - indica le modalità di pubblicazione dei risultati che vengono pubblicati prima del colloquio - detta i criteri per l'attribuzione della lode - indica le modalità per pubblicare gli esiti finali: nell'albo dell'istituto sede della prova
19	Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI	L'articolo <ul style="list-style-type: none"> - contiene norme sulle prove, <i>computer based</i>, che verificano i livelli di apprendimento conseguiti in Italiano, matematica e inglese - afferma anche l'ordinarietà delle azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali
20	Esami di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento	L'articolo detta norme su: <ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio di classe che stabilisce la tipologia delle prove d'esame (e se le stesse sono equipollenti all'interno del PEI) - la commissione d'esame che predispone una o più prove differenziate - modalità e strumenti cui far riferimento da collegare al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e al Piano Didattico Personalizzato (PDP)

21	Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente	L'articolo tratta <ul style="list-style-type: none"> - del Diploma che attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi e il punteggio ottenuto - dell'allegato, il curriculum in cui sono riportate le discipline del piano degli studi e, in una specifica sezione, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento, le competenze conseguite in alternanza, le abilità culturali, sportive, di volontariato, ecc.
-----------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capo IV – Disposizioni finali

22	Valutazione alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale	L'articolo indica i provvedimenti per la valutazione degli alunni in ospedale <ul style="list-style-type: none"> - la comunicazione alle istituzioni di appartenenza del personale individualizzato - la ridefinizione delle regole per lo svolgimento degli scrutini - il richiamo all'ordinanza del MIUR
23	Istruzione parentale	L'articolo indica la procedura per gli alunni in istruzione parentale <ul style="list-style-type: none"> - sostengono annualmente l'esame presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
24	Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano	L'articolo detta le regole per le Regioni e P.A. <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di partecipazione alle prove invalsi sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la Provincia e l'INVALSI - nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno – italiano la padronanza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato - le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena
25	Scuole italiane all'estero	L'articolo detta le regole per gli studenti delle scuole italiane all'esterno <ul style="list-style-type: none"> - per gli studenti che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto ad eccezione di quelle relative alle prove INVALSI
26	Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni	L'articolo <ul style="list-style-type: none"> - indica in maniera dettagliata i tempi di decorrenza, anche differenziati, delle specifiche disposizioni del decreto ed elenca le necessarie abrogazioni
27	Disposizioni finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> - Le diverse disposizioni (tra cui attività di miglioramento, verifiche, monitoraggi ...) sono sottoposti ai limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
Allegato (art.15, c. 2)	credito scolastico	Tabella Attribuzione credito scolastico Regime transitorio Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019 Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020

Scheda aggiornata al 18 ottobre 2017